

ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco di Sardegna S.p.A.

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33

Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1

Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015

Sito internet www.bancosardegna.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5169- ABI 1015.7

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'E' L' ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA.

L'**anticipazione di credito finanziaria** è un fido con il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, titolare di conto, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto fino ad un importo concordato.

L'anticipazione di credito finanziaria può essere concessa :

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e della Banca ;
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni Bancari), in una o più volte, salvo diverso accordo, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito sul conto.

L'anticipazione di credito finanziaria è regolata in conto.

Tra i principali **rischi**, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il fido sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE “POS Cash”

L'anticipazione di credito finanziaria Anticipo Transato Pos “POS Cash” è un fido con il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, titolare di conto e dello strumento di incasso POS (Point of Sale), una somma di denaro, concedendogli la facoltà di utilizzare tale somma entro la scadenza prevista, anche più volte in forma rotativa, ed entro l'importo massimo accordato che può arrivare fino ad un massimo del 70% dei volumi del transato POS registrati nell'arco dei 12 mesi precedenti.

L'anticipazione di credito finanziaria “POS Cash” viene concessa a tempo determinato di 18 mesi, con importo minimo di 3.000 euro e massimo di 5 milioni di euro (in funzione dei volumi di transato registrati negli ultimi 12 mesi) e durata massima accordabile su ogni singolo utilizzo pari a 12 mesi e comunque non oltre la scadenza del fido di 18 mesi. Il Cliente non potrà altresì effettuare nuovi utilizzi del fido durante i 6 mesi antecedenti alla scadenza prevista della linea di credito.

La somma messa a disposizione, entro l'importo massimo accordato, costituisce una anticipazione dei futuri flussi di transato che saranno conseguiti dal Cliente stesso tramite il servizio POS (Point of Sale) che deve essere necessariamente collocato dalla Banca o da altra Banca del Gruppo Bper, di cui lo stesso deve essere titolare ed il cui transato deve essere accreditato sul conto corrente del Cliente.

La restituzione della quota capitale richiesta dal Cliente avviene ad ogni accredito POS (su base giornaliera) sul conto corrente del cliente mediante uno storno automatico di una quota degli incassi, fino al rimborso completo: ovvero addebitando il conto corrente ordinario ed accreditando contestualmente il conto tecnico di regolamento contabile del Fido, contribuendo pertanto a ripristinare la quota di credito disponibile per eseguire nuove richieste di utilizzi entro i limiti previsti dal fido.

La percentuale massima di trattenuta degli incassi POS da destinare al rimborso del fido non potrà mai eccedere il 90% in caso di molteplici utilizzi in essere e il 70% in caso di utilizzo singolo.

Se nel corso dei mesi che intercorrono durante il rimborso di un utilizzo viene rilevato che i volumi di transato POS si attestano sotto un determinato valore limite, la Banca si riserva il diritto di sospendere nuove richieste di utilizzo e di rivedere le condizioni contrattuali concordate alla sottoscrizione del prodotto, mediante revisione del piano di rimborso inizialmente atteso.

Per ciascun utilizzo, in caso di mancato rimborso dell'intero importo utilizzato alla scadenza del fido (18 mesi dall'attivazione), la Banca si riserva altresì il diritto di rivalersi sul conto corrente di regolamento del cliente.

Per saperne di più:

GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. È gestita dalla Banca d'Italia.

Sul nostro sito Internet è disponibile la Guida La centrale dei rischi in parole semplici che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO DEBITORE "ENTRO IL FIDO"

Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza del fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

TASSO NON INDICIZZATO	13,400 %
TASSO INDICIZZATO	Il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento*, maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 13,400% Può essere applicato, se concordato col cliente, un tasso minimo; il limite massimo di tale tasso è pari al "Tasso non indicizzato" sopra riportato.

TASSO DEBITORE "OLTRE IL FIDO"

Il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente il fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

Il tasso debitore "oltre il fido" non si applica in presenza di sconfinamento solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

TASSO NON INDICIZZATO	13,400%
TASSO INDICIZZATO	Il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento*, maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 13,400% Può essere applicato, se concordato col cliente, un tasso minimo; il limite massimo di tale tasso è pari al "Tasso non indicizzato" sopra riportato.

L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "oltre il fido" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito oltre il limite del medesimo.

Periodicità di conteggio interessi debitori	annuale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)

* Gli indici di riferimento utilizzabili sono elencati nel documento TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO IN USO - CREDITO A CONSUMATORI.

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.)

La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di fido a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido eventualmente concesso.	0,50% trimestrale
--	-------------------

COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)

Commissione istruttoria veloce (C.I.V.) per clienti consumatori

- importo commissione	25,00 Euro
- commissione massima trimestrale	150,00 Euro
- franchigia iniziale di sconfinamento	200,00 Euro
- franchigia di peggioramento sconfinamento	100,00 Euro
- franchigia di durata	0 giorni lavorativi

La commissione di istruttoria veloce non è applicata, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

- per gli utilizzi extrafido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 euro;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Commissione istruttoria veloce (C.I.V.) per clienti non consumatori

- importo commissione	70,00 Euro
- commissione massima trimestrale	1.050,00 Euro
- franchigia iniziale di sconfinamento	200,00 Euro
- franchigia di peggioramento sconfinamento	100,00 Euro
- franchigia di durata	0 giorni lavorativi

SPESE E COMMISSIONI

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (cartacee)	0,90 Euro
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line (ove sia stato attivato il servizio)	0,00 Euro

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
fido con scadenza indeterminata di euro 1.500	Tasso debitore annuo nominale: 10,00%	14,67 %
	Commissione per la messa a disposizione di fondi annuale: 2,00%	
	Spese di tenuta conto: 1 prelievo ed 1 versamento trimestrali (pari a 7,00 €)	
	Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale fido (cartacea): 0,90 €	

Il calcolo è effettuato ipotizzando un fido accordato a tempo indeterminato di 1.500,00 € totalmente utilizzato per l'intero trimestre solare.

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bancoardegna.it.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancoardegna.it/trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI

GARANZIA FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni direttamente finalizzate all'attività d'impresa aventi una durata ovvero una scadenza stabilita e certa.

Misura massime di copertura della garanzia diretta per le PMI

Fascia di valutazione soggetto beneficiario	Affidamenti fino a 18 mesi	Operazioni di Importo Ridotto e Enti del Terzo Settore cat b) fino a 18 mesi
1	50%	80%
2	50%	80%
3	50%	80%
4	50%	80%
5	Non ammissibile	Ammissibile 80%

non sono ammissibili gli affidamenti **di durata fino a 12 mesi** per i soggetti beneficiari finali rientranti nella prima fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione, a meno che la garanzia su tali affidamenti sia interamente a carico di "Sezioni Speciali".

(per approfondimenti <https://www.fondidigaranzia.it/> "Le sezioni Speciali")

IMPORTO RIDOTTO: Operazioni di importo fino ai 40.000 euro per le quali non è necessario effettuare una valutazione del merito di credito secondo procedura di rating del Fondo di Garanzia PMI di cui alla Legge 662/96.

COSTO DELLA GARANZIA

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Investimenti e liquidità, Consolidamento linee di credito presso altri Istituti e rinegoiazione di debiti a MLT, Altre operazioni finanziarie, Start up	gratis	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis
PMI che hanno sottoscritto un contratto di Rete, Imprese femminili, Imprese di autotrasporto, Imprese sociali, PMI innovative, Start up innovative e Incubatori certificati, Operazioni di microcredito, Resto al Sud, imprese che realizzano gli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall'articolo 16 del DL Aiuti e che operano in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all' allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis

SEZIONE SPECIALE TURISMO

SOGGETTI BENEFICIARI

- PMI (decreto MAP del 18 aprile 2005)
- MID CAP (numero dipendenti fino a 499, non ULA; dato riferito alla sola impresa e non all'eventuale gruppo di appartenenza)

In deroga alla disciplina ordinaria del Fondo, sono ammissibili alla Sezione Speciale Turismo le imprese che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti della banca classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020

Le START UP non sono ammissibili

SETTORI AMMISSIBILI - ATECO 2007

La sezione speciale Turismo è finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte delle seguenti tipologie di imprese (comprese start-up):

- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
- stabilimenti balneari;
- complessi termali;
- porti turistici;
- parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici;
- i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico.

Il cui codice Ateco sia compreso in un apposito elenco allegato alla normativa della Sezione speciale Turismo.

PERCENTUALE DELLA GARANZIA

70% senza applicazione del modello di valutazione

GARANZIE ACCESSORIE

Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia del fondo è possibile acquisire:

- garanzie di tipo personale

Rientrano tra le operazioni di liquidità ammissibili alla Sezione Turismo anche le operazioni finanziarie di rinegoziazione ovvero di consolidamento con limitazioni in base ai requisiti specifici dell'operazione.

GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI

Confidi di garanzia creati per favorire l'accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia.

Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia

GARANZIA SACE

Sono ammissibili alla Garanzia di Sace gli affidamenti accordati su conto corrente dedicato intestato all'Impresa Beneficiaria e utilizzati dalla stessa per il sostegno del circolante aziendale e per il pagamento di salari e stipendi, che hanno una durata ovvero una scadenza stabilita e certa di massimo 18.

L'importo minimo della linea è previsto pari o superiore a 50.000€.

La Garanzia SACE potrà essere rilasciata con le seguenti percentuali di copertura:

- 90% dell'importo dell'Apertura di Credito in conto corrente per Imprese Beneficiarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Apertura di Credito in conto corrente;
- 80% dell'importo dell'Apertura di Credito in conto corrente per Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di Euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia alla data della Richiesta di Apertura di Credito in conto corrente;
- 70% dell'importo dell'Apertura di Credito in conto corrente per le Imprese Beneficiarie con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di Euro alla data della Richiesta di Apertura di Credito in conto corrente.

COSTO DELLA GARANZIA

A titolo di remunerazione della Garanzia SACE, saranno dovute le commissioni annuali anticipate ("Corrispettivo Annuale") dall'Impresa Beneficiaria come di seguito riportato:

- per l'apertura di credito in conto corrente concessa alle PMI: 25 bps per il primo anno e 50 bps per il secondo anno;
- per l'apertura di credito in conto corrente concessa ad Imprese diverse da PMI: 50 bps per il primo anno e 100 bps per il secondo anno;

Le commissioni saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento e calcolate in proporzione alla durata della linea di affidamento.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto da parte della Banca

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo, con un preavviso al Cliente non inferiore a un giorno per il pagamento di quanto dovuto.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di decadenza dal termine previste dalla legge o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero la Banca può chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca:

- nel caso di fido a tempo indeterminato, può recedere, ridurla o sospenderla con effetto immediato, qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni;
- nel caso di fido a tempo determinato, la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile per giusta causa.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Recesso dal contratto da parte del Cliente

IL Cliente ha facoltà di recesso, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto di fido è immediata al momento in cui acquista efficacia il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Ufficio Reclami, Via IV Novembre n. 27, 07100 SASSARI (SS)**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancosardegna.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA	
Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.)	La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) è prevista in caso di concessione al Cliente di un fido sul conto corrente, per il servizio di messa a disposizione delle somme. Viene applicata, con periodicità trimestrale, in relazione all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido concesso.
Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)	La commissione di istruttoria veloce viene applicata a fronte dell'eventuale utilizzo e/o addebito di somme in eccedenza rispetto all'importo del fido concesso dalla Banca ("sconfinamento extrafido") e dell'eventuale peggioramento dello sconfinamento, tenuto conto del saldo disponibile di fine giornata, ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire lo sconfinamento. La commissione di istruttoria veloce è applicata in caso di sconfinamento avente una durata superiore a quella indicata ("franchigia di durata"); a fronte di più sconfinamenti avvenuti nel corso della stessa giornata sarà comunque applicata una sola commissione di istruttoria veloce. A prescindere dalla qualifica rivestita dal Cliente, la commissione di istruttoria veloce non è comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, sul presupposto che in questo caso non vi sia istruttoria. La commissione di istruttoria veloce non è, altresì, applicata in caso di sconfinamento e di peggioramento dello sconfinamento che, a prescindere dalla durata, risultino di ammontare inferiore agli importi delle franchigie indicate nel presente Foglio Informativo ("franchigia iniziale di sconfinamento" e "franchigia di peggioramento sconfinamento").
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Franchigia iniziale di sconfinamento	Importo dello sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
Franchigia di peggioramento sconfinamento	Importo di peggioramento di uno sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
Franchigia di durata	Numero di giorni lavorativi - dello sconfinamento e dell'eventuale peggioramento dello stesso - entro i quali la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la Banca conosce l'esito).
Saldo "liquido"	Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso.
Spese di istruttoria	Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso debitore	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto.
Tasso debitore "entro il fido"	Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza del fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).
Tasso debitore "oltre il fido"	Il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente il fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). Il tasso debitore "oltre il fido" non si applica in presenza di sconfinamento solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido).
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
